

Con la sentenza n.27511/2013 la Cassazione ha affrontato la questione della nullità del rapporto di apprendistato per inesistenza dell'attività formativa, con il conseguente riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al riguardo, la Corte ha stabilito che la prova dell'avvenuta formazione nei confronti dell'apprendista può essere fornita dai testi; pertanto, il datore di lavoro potrà fornire tale prova per mezzo delle testimonianze degli ex colleghi dell'apprendista. Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.27511 del 10/12/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)